
Le revisioni dei veicoli

24.0 QUADRO GENERALE

Le operazioni di revisione di veicoli possono essere svolte oltrechè presso i **centri di controllo degli UMC** e presso i **centri privati di imprese autorizzate ai sensi dell'art. 80 CDS** (limitatamente ai veicoli fino a 3,5 t e fino a 16 posti) anche presso sedi esterne appositamente predisposte da:

- **comuni** a favore dei cittadini residenti nei soli territori comunali (limitatamente ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t),
- **aziende di trasporto** per i veicoli di cui siano intestatarie o usufruttuarie, compresi i consorzi e le cooperative,
- **imprese** che possiedono **veicoli eccezionali**,
- **concessionari** o **commercianti**, limitatamente ai veicoli in deposito da rivendere ad essi intestati,
- **possessori** di veicoli adibiti a **spettacoli viaggianti**,
- **imprese di consulenza automobilistica** (17).

Le operazioni di revisione vengono effettuate dai **funzionari tecnici dell'UMC** che si recano presso la sede del richiedente.

Le **spese** sono completamente a carico dei richiedenti (15).

Le **sedi per lo svolgimento delle operazioni di revisione** devono essere:

- predisposte dagli interessati;
- munite di tutte le **attrezzature** previste per i controlli;
- preventivamente autorizzate dal competente UMC.

24.1 REVISIONI RICHIESTE DA COMUNI

I **comuni** (1) (singoli comuni o più comuni vicini) escluse le comunità montane o gli enti pubblici che non hanno i requisiti di ente autartico territoriale possono richiedere l'assegnazione di **sedute di revisioni** a favore dei cittadini residenti nei soli territori comunali (5), presso apposite **sedi** da essi predisposte (16).

La **domanda** deve essere inoltrata all'UMC competente per territorio il quale, verificata l'idoneità delle sedi e dei locali, accorda di volta in volta, in

base anche alla disponibilità del proprio personale e alla compatibilità con l'espletamento dei servizi istituzionali da svolgersi presso le sedi degli uffici, le sedute di revisione richieste (15).

Le **richieste** delle amministrazioni comunali possono essere avanzate direttamente o per il tramite degli studi di consulenza anche se il corrispettivo per le trasferte dei funzionari deve essere versato dai comuni richiedenti (5).

24.1.1 Sedi predisposte dai comuni

Il medesimo comune può indicare **una sede** oppure **più sedi** presso cui effettuare le revisioni.

Più comuni vicini possono indicare un'unica sede attrezzata per effettuare le revisioni dei cittadini residenti nei rispettivi territori comunali (5).

Quali sedi per lo svolgimento di revisioni possono essere indicate anche centri revisione autorizzati ai sensi dell'art. 80, c. 8 CDS (13), limitatamente al caso dei veicoli con massa superiore a 3,5 t. Tale attività deve essere compatibile con lo svolgimento dei servizi di officina e soprattutto di revisioni svolte in regime di autorizzazione; gli **spazi** e le **attrezzature** devono essere separati da quelli destinati alle revisioni svolte dall'impresa in regime di autorizzazione (14).

Tuttavia il MIT, di massima, non ritiene più giustificato autorizzare nuove sedi per le revisioni di veicoli fino a 3,5 t predisposte dai comuni in considerazione del fatto che l'attivazione delle autorizzazioni alle imprese di cui all'art. 80 del vigente CDS e la capillare distribuzione di tali centri sul territorio nazionale ha sensibilmente diminuito l'interesse pubblico per tale servizio fornito dagli UMC (11).

Durante lo svolgimento delle sedute presso le sedi autorizzate deve essere esposta la **tabella dei corrispettivi delle operazioni tecniche (tariffe)** previste dalla legge n. 870/1986.

24.2 REVISIONI RICHIESTE DA AZIENDE DI TRASPORTO

Le **aziende di trasporto** comprese quelle che operano nel campo del trasporto pubblico possono richiedere l'assegnazione di sedute di revisione esclusivamente per i veicoli di cui esse siano intestatarie o usufruttuarie (2) qualora la consistenza dei parchi veicolari sia tale da giustificare l'intervento dei tecnici dell'UMC (4).

Tra i possessori di parchi veicolari sono ricompresi anche i **consorzi** e le **cooperative** (4).

Le imprese di cui sopra devono inoltrare apposita **domanda** all'UMC competente per territorio il quale, verificata l'idoneità delle sedi e dei locali, accorderà di volta in volta, in base anche alla disponibilità del proprio personale e alla compatibilità con l'espletamento dei servizi istituzionali da svolgersi presso le sedi degli uffici, le sedute di revisione richieste (15).

La richiesta delle imprese di autotrasporto deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa stessa (4).

Più imprese, in numero limitato, possono avanzare un'unica istanza per effettuare una seduta operativa, sottoscritta dai rappresentanti legali delle imprese stesse per l'esecuzione delle revisioni dei veicoli di cui esse siano intestatarie (2).

Le richieste dei consorzi e delle cooperative, formalmente costituiti devono essere avanzate da colui che esercita i poteri di rappresentanza (1).

I possessori di parchi veicolari sprovvisti della necessaria attrezzatura possono avanzare richiesta al competente UMC per utilizzare una sede attrezzata appartenente ad altra impresa di trasporto (4).

24.2.1 Sedi predisposte dalle aziende, dai consorzi e cooperative

Le aziende, i consorzi e le cooperative possono richiedere lo svolgimento di sedute di revisioni presso "le sedi da essi predisposte" intendendosi per tali non solo le sedi di proprietà dei richiedenti ma anche le altre sedi da essi preparate purché ritenute idonee dall'UMC in base a criteri comparativi con le attrezzature di cui è dotato l'UMC medesimo (1).

Rientrano tra le **sedi predisposte** quelle appartenenti all'impresa di trasporto ovvero, nel caso in cui il richiedente sia sprovvisto della necessaria attrezzatura (1), appartenenti ad altra impresa di trasporto (4).

24.3 REVISIONI RICHIESTE DA ALTRI SOGGETTI

Le revisioni di **alcune categorie di veicoli** possono essere effettuate dai **funzionari tecnici dell'UMC** presso le **sedi** dei richiedenti per motivi diversi da quelli indicati nei casi precedenti e alle condizioni di seguito specificate:

- **veicoli eccezionali:** (8) limitatamente ai veicoli eccezionali che a causa della loro configurazione strutturale e/o della pluralità dei gruppi assiali (la distanza tra le ruote appartenenti ad uno stesso asse è incompatibile con le dimensioni dei rulli) non possono essere sottoposti a prova strumentale su banco prova freni; la revisione può essere effettuata presso una sede indicata dall'impresa; la verifica dei dispositivi di frenatura deve avvenire mediante strumento decelerografo registratore;
- **veicoli in deposito presso concessionari e commercianti per la commercializzazione:** (9) le revisioni di veicoli intestati ai richiedenti possono essere effettuate presso i singoli concessionari o commercianti purché dotati delle apparecchiature per le prove. Non sono consentite richieste di più richiedenti presso una sede o la sede di uno di loro. Le **sedi** dei richiedenti devono essere dotate di tutte le apparecchiature per l'espletamento della visita di revisione;
- **veicoli adibiti a spettacoli viaggianti:** (10) per venire incontro alle esigenze degli operatori del settore, tenendo presente che buona parte dei veicoli adibiti a spettacoli viaggianti (non considerati rimorchi) è munita di autorizzazioni alla circolazione con validità annuale e che gli spostamenti di tali veicoli creano disagi per la circolazione su strada è consentito lo svolgimento delle revisioni presso i luoghi indicati dagli stessi utenti;

- **veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell'1.1.1960:** al fine di ridurre gli eventuali disagi i Registri dei veicoli di interesse storico e collezionistico, attraverso i propri Club o i propri esaminatori regionali, possono presentare ai competenti UMC richiesta di espletamento delle operazioni di revisioni dei veicoli, ai sensi della legge n. 870/1986, in una sede attrezzata (privata); i veicoli oggetto della seduta devono essere individuati per targa, intestatario e numero di iscrizione al Registro (18).

24.4 CARATTERISTICHE DELLE SEDI ESTERNE DEGLI UMC PER LE REVISIONI

Gli UMC verificano preventivamente l'**idoneità tecnica delle sedi predisposte** dagli enti o aziende richiedenti con particolar riferimento alle caratteristiche dei **locali** e delle **attrezzature** messe a disposizione.

Per **sedi predisposte dai richiedenti** devono intendersi non solo le sedi di proprietà dei richiedenti ma anche quelle dagli **stessi messe a disposizione e giudicate idonee dall'UMC** (1) in base a criteri comparativi con le attrezzature di cui sono dotati i centri di controllo degli UMC.

Le sedi autorizzate ai sensi della legge n. 870/1986 per lo svolgimento delle revisioni di veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t o 16 posti compreso il conducente non possono appartenere ad imprese o consorzi autorizzati ai sensi dell'art. 80 c. 8 CDS. Tuttavia vista la distribuzione territoriale dei centri privati autorizzati a svolgere le revisioni di veicoli fino a 3,5 t e 16 posti non esiste più l'interesse pubblico per l'attivazione di sedute di revisioni per tali categorie di veicoli (11).

24.4.1 Caratteristiche dei locali e delle attrezzature

I **locali** delle sedi predisposte devono essere equipaggiati con la strumentazione rispondente alla normativa vigente ed adatta ad effettuare le verifiche prescritte.

Non esistono particolari disposizioni in merito alle *caratteristiche minime* dei locali (dimensioni, superficie, dimensioni porte e finestre, ecc.) come invece accade per i locali appartenenti a centri revisioni autorizzati (revisioni fino a 3,5 t e 16 posti).

L'idoneità di sedi per revisioni di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t appartenenti a centri revisioni autorizzati può essere riconosciuta solamente a condizione che (14):

- il richiedente sia dotato di **idonee attrezzature, diverse** da quelle autorizzate per la conduzione dell'autorizzazione in qualità di centro privato autorizzato alle revisioni fino a 3,5 t e fino a 16 posti;
- gli **spazi destinati alle diverse tipologie di autorizzazioni** (autorizzazione per lo svolgimento di revisioni di veicoli aventi massa complessiva fino a 3,5 t o 16 posti e autorizzazione per lo svolgimento di revisioni di veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t) siano adeguatamente separati per evitare qualsiasi forma di interferenza;

- sia garantita l'attivazione del collegamento telematico tramite la **modalità VPN "client to site"** (con credenziali di accesso, assegnate agli incaricati degli UMC) che consenta l'utilizzo della **procedura per la gestione delle revisioni e collaudi** (24).

24.4.2 Caratteristiche delle attrezzature

La **strumentazione** minima prevista dal CDS (19) per lo svolgimento di revisioni presso i centri privati, consiste in:

- a) un **banco prova freni**,
- b) un **opacimetro**,
- c) un **analizzatore dei gas di scarico**,
- d) un **banco prova giochi**,
- e) un **fonometro e relativo calibratore acustico**,
- f) un **contagiri**,
- g) un **provafari**,
- h) un **ponte sollevatore** (12) oppure una **fossa d'ispezione** per l'esame visivo del veicolo (20).

Per le attrezzature di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g) è prevista l'omologazione (6).

Il DTT ha individuato le norme tecniche per il riconoscimento del tipo delle **attrezzature di revisione per veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t** in via analogica a quanto previsto per le attrezzature dei centri privati autorizzati alle revisioni di veicoli fino a 3,5 t e fino a 16 posti escluso il conducente; le norme tecniche consentono al CSRPAD di Roma di procedere all'approvazione e/o all'omologazione delle attrezzature.

Le singole attrezzature devono essere di tipo **approvato o omologate nel tipo** e devono essere munite di **libretto metrologico**.

I libretti metrologici devono essere:

- realizzati conformemente al fac-simile previsto caso per caso dalle specifiche norme tecniche di omologazione;
- rilasciati dal costruttore dell'attrezzatura;
- vidimati dal competente UMC;
- conservati vicino all'attrezzatura;
- aggiornati in occasione delle visite occasionali e periodiche.

Al momento, sono state emanate specifiche norme tecniche per le seguenti attrezzature per veicoli di massa superiore alle 3,5 t da utilizzare nell'ambito delle revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi:

- **banco prova freni** (3);
- **banco prova organi di sterzo** (21);
- **fossa di ispezione** (22);
- **ponte sollevatore** (23).

24.4.3 Attrezzature mobili

Le **attrezzature mobili** sono installate su veicoli che presentano caratteristiche simili a quelle dei Centri Mobili di revisione appartenenti alla Direzione generale del DTNAGP.

Tali veicoli sono attrezzati con idonee strumentazioni di tipo approvato (banco prova freni, opacimetro, analizzatore, fonometro, ecc.) per essere piazzati nelle sedi ove si intende svolgere visite di revisione.

Il veicolo è munito, di norma, di una **zona ufficio** ove sono alloggiati scrivania, PC, sedie, armadi, quadri elettrici, manuali, ecc. e una **zona prove** ove sono alloggiate le rampe mobili per l'entrata e l'uscita dei veicoli, il banco prova freni a rulli, il banco prova giochi, ecc.

I veicoli attrezzati con la strumentazione mobile possono essere posizionati in qualsiasi **zona idonea**; per "zona idonea" si intende un'area pianeggiante e libera che presenti caratteristiche dimensionali minime adeguate a quelle del veicolo con le attrezzature in funzione.

Le attrezzature mobili possono essere utilizzate a condizione che (7):

- siano in **disponibilità del richiedente** (la circostanza deve essere certificata mediante il contratto attestate la proprietà o il possesso);
- l'**installazione** avvenga nel rispetto delle norme previste dal DLG n. 81/2008 (tale circostanza deve essere certificata dal responsabile dell'impresa);
- le **singole linee** siano dotate delle attrezzature prescritte; tali attrezzature devono risultare stabilmente fissate al suolo e devono essere dotate di connessioni elettriche a norma CEI nonché di ponte sollevatore fisso o fossa di ispezione (20).

Per le attrezzature mobili valgono le norme tecniche previste per le attrezzature inamovibili (v. inPratica 24.4.2).

(1) La circolare 5.9.1987 n. 148/87 (MCTC) ha previsto la possibilità di ottenere sedute di revisione su richiesta del proprietario, anche se in leasing, (per esempio autotrasportatore) per il proprio parco-veicoli, ma anche su richiesta di altri interessati, quali costruttori, trasformatori, allestitori e simili di veicoli nonché comuni ed altri enti autarchici territoriali particolarmente per i propri amministrati.

Con circolare n. 100/92 del 13.6.1992 l'allora MCTC, in relazione all'avvenuta emanazione della legge 5.2.1992 n. 122, che all'art. 12 (poi abrogato in quanto sostanzialmente recepito dall'art. 80 (cc. 8 e successivi) dal Codice della strada, che, integrato con gli articoli da 239 a 241 regolamento con relativa appendice X) prevedeva l'affidamento ad officine private delle revisioni dei veicoli fino a 16 posti compreso il conducente o fino a 3,5 t, ritenne di sospendere l'efficacia delle circolari precedentemente emanate in merito alle operazioni da effettuarsi a richiesta degli interessati presso sedi da essi predisposte, limitatamente però per quei veicoli che potevano ricorrere alle officine appositamente autorizzate (v. circolare prot. n. 690/4383-A021 del 29.3.1980), e quindi non per i veicoli cosiddetti "pesanti", cioè superiori a 3,5 t, la cui revisione non è stata affidata ad officine private e per i quali permane la situazione e le motivazioni addotte nelle precedenti disposizioni.

Relativamente ai **soggetti titolati alla richiesta delle sedute operative**, le varie circolari emanate al riguardo dalla MCTC, indicano con tassatività:

- **comuni** a favore dei cittadini residenti nei soli territori comunali (limitatamente ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t),

- **aziende di trasporto** per i veicoli di cui siano intestatarie o usufruttuarie, compresi i consorzi e le cooperative,
- imprese che possiedono **veicoli eccezionali**,
- **concessionari e commercianti**, limitatamente ai veicoli ad essi intestati in **deposito** da rivendere,
- possessori di veicoli adibiti a **spettacoli viaggianti**;
- **studi di consulenza automobilistica**. V. al riguardo circolare DTT prot. n. 1493/Segr. del 10.5.2004 che ha superato il contenuto della circolare 5.9.1987 n. 148/87 (MCTC) che prevedeva che le richieste non potessero essere presentate a nome di agenzie, studi di consulenza e simili, anche se con circolare prot. n. 2591/4386 del 6.10.1987 e lettera ministeriale MCTC 12.3.1988 n. 720/4381) era stato precisato che i comuni, aziende di trasporto, ecc., per richiedere a proprio nome le sedute operative, si avvalessero delle agenzie automobilistiche.

Per quanto concerne la **sede predisposta dal richiedente**, precisa la circolare prot. n. 3553/4307 del 14.12.1988 che non deve necessariamente essere di proprietà dello stesso richiedente (o a lui in affitto), ma può anche semplicemente essere da esso messa a disposizione (evidentemente con un accordo fra privati che non interessa alla pubblica amministrazione), purché giudicata idonea dall'UMC.

È sorta da qualche parte una interpretazione restrittiva del punto xx della circolare xx che invece aveva carattere estensivo per le aziende di trasporto nel senso che anche la fattispecie lì indicata poteva beneficiare della facilitazione nell'uso delle sedi di terzi e non già limitativa per altri soggetti che, si ripete, non rileva affatto la proprietà della sede che ben può essere anche di un'officina autorizzata ai sensi dell'art. 80, c. 8, CDS, in questo caso limitatamente alle revisioni superiori a 3,5 t e purché le attrezzature destinate a tali revisioni siano separate da quelle destinate alle revisioni per cui l'officina è autorizzata ai sensi dell'art. 80, c. 8.

La sede indicata dai richiedenti deve essere preventivamente dichiarata idonea dall'UMC (circolare prot. n. 726/15-A-/A050 del 24.7.1979).

Relativamente alle **attrezzature** di cui la sede deve essere dotata, esse devono essere **tecnicamente paragonabili** a quelle di cui dispone, nella zona, l'UMC. V. al riguardo le ultime circolari:

- circolare 16.12.1999 n. 7690/699 (DTT);
- circolare 27.7.2000 n. 6711/604 (DTT);
- circolare 27.7.2000 n. 6710/604 (DTT).

Altra condizione necessaria per le concessione di sedute operative presso la sede predisposta dai soggetti titolari a richiedere le operazioni in questione, l'accoglimento delle richieste è subordinato alla **disponibilità di personale tecnico** in servizio presso l'UMC e rapportata alla consistenza del numero dei veicoli da sottoporre a revisione, che deve essere tale da giustificare l'intervento di un operatore nel rispetto del nastro operativo, con eventuale riduzione del numero per sedute pomeridiane (circolare MCTC 5.9.1987 n. 148/87).

(2) V. circolare 19.1.1996 n. 4684/4383(9).

(3) Per quanto riguarda l'approvazione del **banco prova freni dei veicoli con massa superiore a 3,5 t** sono state emanate le seguenti disposizioni:

- **circolare 10.6.1997 n. 3209/4403**: la norma ha dettato indirizzi in ordine all'uso dei banchi prova freni dei veicoli pesanti (anche di tipo mobile) impiegati presso sedi di privati richiedenti ed ha stabilito le caratteristiche di tali attrezzature onde individuarne l'idoneità all'utilizzazione; la norma ha previsto inoltre che per autorizzare l'uso dei frenometri presso le sedi private doveva essere usato il criterio dell'equivalenza con le attrezzature usate dall'Amministrazione;
- **circolare 16.12.1999 n. 7690/699**: la norma ha fornito il capitolato tecnico per i banchi prova freni dei veicoli pesanti ed ha stabilito che compete al CSRPAD di Roma l'approvazione delle attrezzature in argomento ai fini del rilascio di un certificato di idoneità in analogia a quanto previsto per la procedura del riconoscimento del tipo relativa alle attrezzature destinate ai centri privati autorizzati alle revisioni; la disposizione ha fissato la data di entrata

REVISIONI VEICOLI DA PARTE DI FUNZIONARI UMC PRESSO SEDI PRIVATE

in vigore delle procedure (1.6.2000) per le attrezzature di nuova costruzione e la data per l'adeguamento delle attrezzature già utilizzate;

- **circolare 27.7.2000 n. 6711/604**: la norma ha modificato il capitolato tecnico allegato alla circolare 16.12.1999 n. 7690/699 ed, in particolare, ha fissato i termini per l'adeguamento dei banchi a rulli già installati;
- **circolare 24.5.2001 n. 576/404**: la norma ha ulteriormente modificato il capitolato tecnico allegato alla circolare 16.12.1999 n. 7690/699 e ha modificato le scadenze per l'adeguamento dei banchi a rulli già installati;
- **circolare 6.6.2003 n. 1252/MOT4**: la norma ha consentito una deroga fino al 31.12.2003 per l'adeguamento dei centri che potevano dimostrare inconfutabilmente di aver avviato, prima del 31.5.2003, le procedure per l'acquisizione degli adeguamenti previsti;
- **circolare 11.12.2003 n. 3033/404**: la norma ha consentito l'uso dei banchi prova freni a piastre (che non disponevano di omologazione nazionale) per veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t fino al 30.6.2004;
- **DD 7.9.2005**: il decreto ha definito le norme tecniche di omologazione del tipo dei banchi prova freni per veicoli pesanti. Il termine ultimo per l'utilizzo dei banchi prova freni a piastre già in uso è stato fissato per il 30.6.2006 (v. circolare DTT 14.11.2005 prot. n. 2260/404 e circolare DTT 19.9.2005 prot. n. 1739/404) e successivamente prorogato al:
 - 31.12.2006 con circolare 14.6.2006 prot. n. 1021/404 e con circolare 12.12.2006 prot. n. RU 60879,
 - 30.4.2007 con circolare 27.12.2006 prot. n. RU 65003.

Da ultimo, il DTT ha confermato che dall'1.5.2007 non sono più ammesse apparecchiature prova freni di tipo non omologato (v. circolare 26.4.2007 prot. n. RU 39773) e ha disposto che gli UMC verifichino che le prove dei veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t siano condotte con strumentazione omologata (v. circolare 26.4.2007 prot. n. RU 39780);

- **DD 19.9.2011 n. RD607**: il decreto ha definito il nuovo capitolato tecnico di **omologazione del banco prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t**; la norma ha sostituito integralmente la normativa previgente e tiene conto del contenuto tecnico della direttiva 2010/48/UE della Commissione del 5 luglio 2010 che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE concernente i controlli tecnici in sede di revisione dei veicoli;
- **circolare 19.9.2011 n. R.U. 26248**: la norma ha stabilito che dal 19.9.2011 le nuove attrezzature dovevano essere conformi alle specifiche contenute nell'allegato al DD appositamente emanato, le apparecchiature già costruite e conformi alla previgente normativa (faceva fede da documentazione a corredo dell'atto di vendita) potevano essere commercializzate fino al 30.6.2012; le apparecchiature già utilizzate e riconosciute nel tipo ai sensi della circolare 16.12.1999 n. 7690/699 e smi dovevano subire un parziale adeguamento (v. anche **circolare 21.9.2011 n. RU 26638**);
- **circolare 21.6.2012 RU n. 17937**; l'allegato della circolare ha aggiornato le norme tecniche per l'omologazione dei banchi prova freni a rulli di cui alla precedente circolare 19.9.2011 n. 26248; in estrema sintesi, in considerazione anche di quanto contenuto nella direttiva 2010/48/UE, sono state introdotte due classi di banchi prova freni con riferimento al carico massimo per asse al passaggio: classe 1 ≥ 120.000 N, classe 2 ≥ 150.000 N. La norma ha evidenziato che l'utilizzazione delle suddette apparecchiature deve essere necessariamente correlata alle condizioni di carico del veicolo all'atto delle operazioni di revisione;
- **circolare 26.9.2012 prot. n. RU 26120**; la circolare ha chiarito che:
 - non era previsto l'obbligo di operare con banchi prova freni a rulli conformi alle norme tecniche della circolare 21.9.2011 prot. n. RU 26638;
 - detto adeguamento poteva avvenire fin da subito;
- **circolare 11.3.2013 prot. n. RU 6268**; la circolare ha stabilito che a far data dall'**1.10.2014** tutti i **banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t** in uso, approvati ai sensi della circolare n. 7690/699 e s.m.i, possono essere utilizzati solamente se opportunamente adeguati in conformità dei dettami di cui alla circolare prot. n.

26638/2011 (secondo quanto indicato ai punti 1.7 e 1.8 della circolare. Tuttavia, i costruttori delle attrezzature in parola hanno segnalato che sussistono problemi operativi nell'aggiornamento delle apparecchiature per effetto della difficoltà di reperire sul mercato le parti elettromeccaniche necessarie all'adeguamento medesimo; pertanto la DGM ha stabilito che (v. circolare 12.9.2014, n. 19681):

- le ditte che non hanno ancora effettuato l'adeguamento devono presentare al competente UMC una dichiarazione attestante l'avvenuta richiesta di adeguamento unitamente a copia della stessa, opportunamente controfirmata dalla ditta esecutrice l'adeguamento medesimo;
- l'UMC dopo aver valutato l'idoneità della richiesta e la documentazione prodotta, facendo se del caso accertamenti presso il costruttore, consente alla ditta di proseguire nel servizio di revisione;
- dopo il **31.1.2015** potranno essere utilizzati solo i banchi rispondenti alle caratteristiche di cui alla circolare 21.9.2011 prot. n. RU 26638.

La circolare ha chiarito inoltre che:

- l'adeguamento normativo prevede, tra gli altri, di dotare il banco prova freni di due sensori per il rilevamento della velocità per ogni singola coppia di rulli (un sensore per la velocità periferica della singola ruota, un sensore per la velocità periferica dei rulli) e l'introduzione di un SW e di un dispositivo misuratore della pressione dell'aria del circuito frenante, per il calcolo della forza estrapolata ai fini della valutazione della efficienza frenante;
- nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della nuova direttiva 2014/45/UE (che deve ancora essere recepita) le prove possono essere condotte con le modalità attuali.

- (4) V. circolare 30.7.1998 n. 71/98 (DTT).
- (5) V. circolare 22.2.1996 n. 141/4383(C) (MCTC). La circolare chiarisce che il **corrispettivo per le trasferte dei funzionari** previsto dall'art. 19 della legge n. 870/1986 deve essere comunque versato dai comuni richiedenti.
- (6) Sino al 13.6.1997 si considerava rispondente alla normativa vigente anche l'attrezzatura per la quale era stata presentata domanda di approvazione.
- (7) V. circolare MCTC n. 3/98 del 7.1.1998.
- (8) V. circolare 3.2.1998 n. 0244/4383 - DC. IV n. B021 (MCTC).
- (9) V. circolare 3.2.1998 n. 13/98 (MCTC).
- (10) V. circolare 5.3.1998 n. 0129/4383(C1) - DC. IV n. B027 (MCTC). La disposizione consente lo svolgimento di revisioni con modalità in atto precedentemente al DM 13.1.1997 n. 20 (ora abrogato dal DM 6.8.1998 n. 408); tuttavia tali criteri in deroga alle vigenti disposizioni si ritengono applicabili ai soli veicoli non considerati rimorchi.
- (11) V. circolare 29.4.1998 n. 39/98 (MCTC). Con l'attribuzione delle funzioni relative allo svolgimento di revisioni da parte di centri privati autorizzati è venuto meno, limitatamente ai veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 t, l'interesse pubblico tutelato dalla legge n. 870/1986 relativo all'eliminazione dei disagi per gli utenti in tema di spostamenti lunghi e costosi presso le sedi degli UMC, con innegabile beneficio anche per l'ambiente e la sicurezza della circolazione stradale.
- (12) Per quanto attiene alle norme per il riconoscimento dei ponti sollevatori v. circolare n. 13/97 del 12.2.1997.
- (13) V. circolare 22.2.1996 n. 141/4383(C) (MCTC).
- (14) V. lettera ministeriale 15.12.1999 n. 1932/FP3 (DTT).
- (15) Fra le spese a carico del richiedente si ricordano anche quelle per il tecnico dell'UMC, previste dall'art. 19 della legge n. 870/1986, che sono:
 - indennità di missione;
 - rimborso spese di viaggio;
 - eventuale compenso per lavoro oltre il normale orario d'ufficio.

Per le modalità operative di versamento di tali importi, V. circolare MCTC 23.12.1986 n. 231-bis/86 e per i dettagli relativi alle questioni amministrative e contabili.

REVISIONI VEICOLI DA PARTE DI FUNZIONARI UMC PRESSO SEDI PRIVATE

Vedansi anche:

- lettera ministeriale 23.12.1993 n. 4024/4383(9) (MCTC);
 - circolare 17.11.1994 n. 164/94;
 - lettera ministeriale prot. n. 198/4383(1) del 11 febbraio 1997.
- (16) V. circolare 5.9.1987 n. 148/87 (MCTC).
V. anche lettera ministeriale MCTC prot. n. 1958/4381 del 23 ottobre 1989.
- (17) Gli studi di consulenza sono stati ricompresi tra i soggetti che possono richiedere l'espletamento di revisioni di veicoli (v. circolare DTTSIS 10.5.2004 n. 1493/Segr.) previa:
- presentazione all'UMC competente di apposita domanda e di un **elenco dei veicoli da sottoporre a revisione** individuati per targa ed intestatario (è consentita la sostituzione dei veicoli elencati che non possono essere presentati a visita con altri appartenente allo stesso intestatario);
 - individuazione della **sede attrezzata privata** ove svolgere tali operazioni.
- (18) V. circolare 4.10.2010 prot. n. 79260 (che ha abrogato la circolare 3.3.2010 prot. n. 19277/23.25) e DM 17.12.2009.
- (19) V. Appendice X, Titolo III del vigente CDS.
- (20) La direttiva 2010/48/UE del 5.7.2010 concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative sono state recepite con DM 13.11.2011 ed entrano in vigore dall'1.1.2012, prevede esplicitamente quale metodo di ispezione degli assi, delle ruote, delle sospensioni e del telaio **l'esame visivo con il veicolo sopra una fossa di ispezione o su un ponte sollevatore**. Il MIT pertanto, con (v. circolare 10.11.2011 prot. n. R.U.31750) ha:
- ribadito quanto già comunicato con circolare 10.8.2010 prot. n. R.U. 67492 relativamente all'obbligo della fossa d'ispezione o del ponte sollevatore per i suddetti controlli precisando che le **sedi presso le quali gli UMC svolgono mansioni di Istituto** ai sensi della legge 1.12.1986 n. 870 devono essere **dotate di tali attrezzature** e che le strumentazioni talvolta utilizzate, quali telecamere per la visione dal basso degli organi dei veicoli, non sono più ammesse;
 - disposto che dall'1.12.2012 gli UMC devono attenersi alle suddette disposizioni, senza consentire eccezioni, anche nelle sedi predisposte ai sensi della legge 1.12.1986 n. 870.
- (21) Per quanto riguarda l'approvazione dei **banchi prova organi di sterzo per veicoli aventi massa superiore a 3,5 t** la **circolare 27.7.2000 n. 6710/604** ha dettato norme tecniche per il riconoscimento del tipo di tali attrezzature (le procedure sono entrate in vigore il 1.6.2001); la circolare ha fissato anche i termini per l'adeguamento delle attrezzature già installate.
- (22) Per quanto riguarda la **fossa di ispezione** bisogna far riferimento alla normativa **UNI 9721** che fissa le caratteristiche di accessi, pavimenti, pareti, dimensioni, impianti tecnici, sistema di protezione dalla caduta nel vano, sistemi di segnalazione.
In particolare, per quanto attiene alle dimensioni, la citata norma prevede che:
- la larghezza non sia minore a 800 mm a partire da una quota di 400 mm dal pavimento;
 - la profondità non sia superiore a 1,70 m;
 - **la larghezza delle fosse utilizzate nei centri revisioni autorizzati non sia minore di 650 mm e non sia maggiore di 750 mm** secondo quanto stabilito dall'Appendice X dell'art. 241 del regolamento CDS;
 - **l'altezza delle fosse utilizzate nei centri revisioni autorizzati non sia minore di 1,80 m** secondo quanto stabilito dall'Appendice X dell'art. 241 del regolamento CDS.
- (23) A decorrere **dall'1.11.2013**, i **ponti sollevatori per veicoli aventi massa complessiva superiore a 3,5 t** di nuova costruzione da utilizzare nell'ambito delle revisioni dei veicoli devono (v. circolare 21.5.2013, n. R.U. 12810):
- essere conformi alle norme tecniche dell'Allegato al DD 21.5.2013 prot. n. 202,
 - rispondere alle normative di sicurezza vigenti,
 - essere conformi alla "direttiva macchine" (direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia il 6.3.2010 con DLG 27.1.2010 n. 17),
 - essere installati secondo le indicazioni riportate nel manuale d'uso del fabbricante ed in conformità alle prescrizioni del DLG n. 81/2008 e s.m.i.,

- essere completi di certificato di riconoscimento di idoneità rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL).

Con circolare 17.10.2013, n. RU 25701 è **stato rettificato il valore della distanza "lato esterno pedane"** (di cui al punto 4 del capitolato tecnico del DD 21.5.2013) che deve essere non inferiore a 2.500 mm.

Si evidenzia che il DD (non pubblicato sulla G.U.):

- definisce le caratteristiche tecniche di minima del ponte sollevatore (portata, caratteristiche dimensionali delle pedane, altezza di sollevamento, ecc.),
- stabilisce che le caratteristiche del sollevatore presente nel centro revisioni definiscono i limiti di attività del centro stesso che sarà abilitato esclusivamente alla revisione dei veicoli per i quali è stato rilasciato il certificato di idoneità INAIL,
- prevede che i controlli dello sterzo di cui alla direttiva 2010/48/UE devono essere effettuati in condizioni di veicolo a terra in quanto presuppongono la presenza di un operatore alla guida del veicolo (ed in alcuni casi a motore in moto) che non è compatibile con l'uso in sicurezza del sollevatore,
- prevede che, per quanto riguarda i controlli con il prova giochi, si configura la possibilità di limitazione del parco veicoli ammissibile per il centro revisioni in base al numero ed alla posizione degli assi (ad es.: un sollevatore con prova giochi posizionabile in qualsiasi punto delle pedane consente il controllo di tutti i veicoli).

A decorrere dall'1.1.2015 tutti i ponti sollevatori **per veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 t attualmente in uso** devono essere conformi alle norme tecniche di cui all'Allegato del DD prot. n. 202/2013 (v. circolare 24.2.2014 prot. n. R.U. 4241).

(24) V. circolare 20.6.2014 prot. n. 2083.

Bibliografia

Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate:

- circolare 12.9.2014, n. R.U.19681 (DTT) "Circolare RU 26638 del 21 settembre 2011 "norme per l'adeguamento dei banchi prova freni a rulli per veicoli pesanti già approvati ai sensi della Circolare 7690/699 del 16 dicembre 1999 e s.m.i". Precisazioni";
- circolare 11.3.2013, n. R.U.6268 (DTT) "Circolare prot. 26638 del 21 settembre 2011. Adeguamento dei banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva ≥ 3.5 t in uso ed approvati nel tipo ai sensi della Circolare prot. 7690/699 del 16 dicembre 1999 e s.m.i. Tempi di applicazione";
- circolare 26.9.2012, n. R.U. 26120 (DTT) "Circolare prot. 26638 del 21 settembre 2011. Norme tecniche per l'adeguamento dei banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva ≥ 3.5 t. in uso ed approvati nel tipo ai sensi della Circolare prot. 7690/699 del 16 dicembre 1999 e s.m.i. CHIARIMENTO TEMPI DI APPLICAZIONE";
- circolare 21.9.2011, n. R.U.26638 (DTT) "Norme tecniche per l'adeguamento dei banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva ≥ 3.5 t. in uso ed approvati nel tipo ai sensi della Circolare prot. 7690/699 del 16 dicembre 1999 e s.m.i.";
- DD 19.9.2011, n. RD607 (DTT) "Capitolato tecnico di omologazione del banco prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva superiore a 3.5 t";
- circolare 19.9.2011, n. R.U.26248 (DTT) "Norme tecniche per l'omologazione dei banchi prova freni a rulli per veicoli di massa complessiva $\geq 3,5$ t";
- circolare 26.4.2007, n. R.U. 39773 (DTT) "Decreto Dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Comunicazione";
- circolare 26.4.2007, n. R.U. 39780 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Decreto Dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Comunicazione omologazione VAMAG";
- circolare 27.12.2006, n. R.U. 65003 (DTT) "Decreto dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 30 aprile 2007";
- circolare 12.12.2006, n. R.U. 60879 (DTT) "Decreto dirigenziale prot. 1699/404 del 7 settembre 2005. Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti";
- circolare 14.6.2006, n. 1021/404 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2006";
- circolare 14.11.2005, n. 2260/404 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 30 giugno 2006";
- circolare 19.9.2005, n. 1739/404 (DTT) "Banchi prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2005";
- circolare 29.3.2005, n. 602/404 (DTT) "Banchi prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga al 31 dicembre 2005";
- circolare 30.6.2004, n. 1867 (DTT) "Uso del banco prova freni a piastre per veicoli pesanti. Proroga.";
- circolare 10.5.2004, n. 1493/Segr. (DTT) "Revisione dei veicoli in sedi diverse da quelle degli Uffici periferici D. T. T.";
- circolare 26.3.2004, n. 882/404 - File avviso n. 27/2004 (DTT) "Modalità di prova in sede di revisione dei veicoli delle categorie M, N ed O di massa complessiva $> 3,5$ tonnellate";
- circolare 11.12.2003, n. 3033/404 (DTT) "Modalità di prova in sede di revisione dei veicoli delle categorie M, N ed O di massa complessiva $> 3,5$ tonnellate";
- circolare 28.5.2003, n. 1176/MOT4 (DTT) "Revisione dei veicoli. Modalità di prova dei veicoli di massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate";
- circolare 27.7.2000, n. 6711/604 (DTT) "Chiarimenti e modifiche al Capitolato tecnico "banco prova freni per veicoli superiori a 3.5 t", allegato alla circolare 7690/699 del 16.12.1999";
- circolare 27.7.2000, n. 6710/604 (DTT) "Approvazione del tipo di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti";
- circolare 16.12.1999, n. 7690/699 (DTT) "Approvazione del tipo di frenometro per veicoli pesanti";
- lettera ministeriale 15.12.1999, n. 1932/FP3 (DTT) "Quesito inerente l'applicazione della legge 1° dicembre 1986, n. 870 - effettuazione delle revisioni dei veicoli presso le sedi all'uopo predisposte dagli interessati";

REVISIONI VEICOLI DA PARTE DI FUNZIONARI UMC PRESSO SEDI PRIVATE

- circolare 30.7.1998, n. 71/98 (DTT) *"Revisione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t"*;
- circolare 29.4.1998, n. 39/98 (MCTC) *"Revisione dei veicoli individuati nell'articolo 80/8 C.d.S. in sedi diverse da quelle degli Uffici Provinciali M.C.T.C. e dei titolari di concessione ai sensi del medesimo articolo"*;
- circolare 5.3.1998, n. 0129/4383(C1) - D.C. IV n. B027 (MCTC) *"Sedute di revisione di veicoli adibiti a spettacoli viaggianti presso la sede dei richiedenti"*;
- circolare 3.2.1998, n. 13/98 (MCTC) *"Revisione, presso i Concessionari e Commercianti, di veicoli in deposito per la commercializzazione"*;
- circolare 3.2.1998, n. 0244/4383 - D.C. IV n. B021 (MCTC) *"Revisione di veicoli eccezionali presso le sedi delle Imprese"*;
- circolare 22.2.1996, n. 141/4383(C) (MCTC) *"Controllo del circolante. Applicazione circolare n. 164/94. Operazioni di revisione a domicilio dei richiedenti e presso le sedi indicate dai Comuni"*;
- circolare 17.11.1994, n. 164/94 (MCTC) *"Operazioni di revisione a richiesta dei Comuni"*;
- lettera ministeriale 23.12.1993, n. 4024/4383(9) (MCTC) *"Effettuazione di sedute di revisione presso i Comuni. Quesito"*;
- DLG 30.04.1992, n. 285 *"Nuovo Codice della strada"*:
 - art. 80 *"Revisioni"*;
- circolare 5.9.1987, n. 148/87 (MCTC) *"Sedute operative da effettuare a richiesta degli interessati presso le sedi da essi predisposte"*.